

TI_GERICHTE 52.2000.279 vom 8. Januar 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.279

FR: TI_GERICHTE 52.2000.279 du 8 janvier 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.279 del 8 gennaio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2001 52.2000.279 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2001 52.2000.279 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.01.2001 52.2000.279

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2000.00279 Lugano 8 gennaio 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 31 ottobre 2000 di _____ patr. da: avv. _____ contro la decisione 10 ottobre 2000 del Consiglio di Stato (n. 4358) che annulla la licenza edilizia 26 giugno 2000 rilasciatale in sanatoria dal municipio di _____ per ampliare la casa d'abitazione che sorge sulla part. n. _____ RF; viste le risposte: - 14 novembre 2000 del Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale; - 14 novembre 2000 del Consiglio di Stato; - 17 novembre 2000 di _____ ed _____; - 21 novembre 2000 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. La ricorrente _____ è proprietaria di una casa d'abitazione monofamiliare, situata a _____, in località _____ (part. n. _____ RF), a confine con un fondo ineditato (part. no. _____ RF), di proprietà del resistente _____. A cavallo del confine fra i due fondi v'è una piccola area boschiva, lunga una cinquantina di metri e larga una ventina, la cui estensione è stata accertata mediante risoluzione 21 aprile 1998 del Consiglio di Stato. Verso NW, il bosco è a diretto contatto con un corpo avanzato, largo m 4.50, della casa della ricorrente. B. a. Il 30 giugno 1999 la ricorrente ha chiesto al municipio di _____ il permesso di sopraelevare la costruzione di un piano, aumentandone la volumetria da 580 a 780 mc, ma lasciandone immutato il perimetro. Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, obiettando che la costruzione non rispetta la distanza minima dal bosco. Verificata la situazione in loco, l'autorità cantonale è tuttavia rinvenuta sulla propria determinazione, esprimendo in un secondo tempo preavviso favorevole all'intervento. b. Nel corso dei lavori, la ricorrente si è scostata dal permesso ricevuto, allungando di m 180 x 260 il corpo sporgente a diretto contatto con il bosco. Analogamente sollecitata dal municipio, che aveva ordinato la sospensione dei lavori abusivi, il 29 febbraio 2000 _____ ha chiesto il rilascio di un permesso in sanatoria. Alla domanda, trattata secondo la procedura della notifica, si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando la violazione delle distanze dal bosco. Preso atto dell'avviso favorevole dell'Ufficio forestale del VI circondario, analogamente interpellato, il 26 giugno 2000 il municipio ha rilasciato la licenza in sanatoria. C. Con giudizio 10 ottobre 2000 il

Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli oppositori. Disconosciuta la legittimazione attiva della ricorrente _____, proprietaria di fondi non confinanti con quello dell'insorgente, il Consiglio di Stato ha anzitutto rilevato che la domanda in sanatoria avrebbe dovuto essere trattata secondo la procedura ordinaria. Non potendo comunque essere approvata, il Governo ha rinunciato a rinviare gli atti al municipio affinché ripettesse la procedura di rilascio del permesso. Nel merito, il Governo ha poi ritenuto che l'ampliamento non potesse essere autorizzato, poiché determina un significativo ampliamento delle parti di costruzione a diretto contatto con il bosco, in contrasto palese con la distanza minima prescritta dall'art. 6 LCFo. D. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza annullata. Rievocati i fatti salienti, l'insorgente ritiene anzitutto che il giudizio debba essere annullato già perché non dichiara irricevibile il ricorso in quanto proposto da _____. La ricorrente nega poi che la domanda in sanatoria soggiacesse alla procedura ordinaria. Trattandosi di una variante che non modifica sostanzialmente la licenza iniziale, alla domanda in sanatoria sarebbe stata applicabile la procedura della notifica. Nel merito _____ sollecita invece il ripristino della licenza annullata, richiamandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa quale tutela delle situazioni acquisite. Le distanze dal bosco, allega, si applicherebbero soltanto alle nuove costruzioni. Il limite del bosco sarebbe inoltre stato tracciato troppo vicino alla costruzione. Una deroga, conclude, andrebbe infine concessa, per motivi di proporzionalità, anche in assenza di una base legale. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione pervengono i resistenti _____, che contestano in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà più avanti. Il municipio di _____ pone in risalto l'esiguità dell'ampliamento, rimettendosi sostanzialmente al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo. La Sezione forestale si limita ad illustrare i motivi che l'hanno indotta ad esprimere preavviso favorevole. Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmM). Un sopralluogo è del tutto superfluo. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie agli atti. I fatti non sono controversi e le questioni poste a giudizio non richiedono nuovi accertamenti. Per gli stessi motivi, prive di fondamento appaiono le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di procedere ad una visita in luogo. La valutazione anticipata negativa della prova richiesta resiste pienamente alle critiche dell'insorgente. 2. 2.1 La legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, atto a contraddistinguerla da quella degli altri membri della collettività. L'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto ed attuale a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio che questo gli arreca. La legittimazione attiva a presentare ricorso amministrativo o di diritto amministrativo non dipende invece dalla natura della norma che l'insorgente reputa disattesa (Borghesi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmM, n. 1 seg.). 2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Consiglio di Stato ha negato la legittimazione attiva dell'opponente _____, qui resistente, ritenendo che i fondi (part.

_____ e _____ RF), di cui è comproprietaria, fossero situati ad una distanza tale dal suo fondo da escludere "l'avverarsi di uno di quei pericoli che le norme sulle distanze dal bosco vogliono evitare" . In sede di dispositivo il Governo ha tuttavia ommesso di dichiarare irricevibile il ricorso nella misura in cui era proposto da questa opponente. Omissione, questa, che la ricorrente _____ eccepisce, chiedendo che il ricorso inoltrato dai vicini sia dichiarato irricevibile nella misura in cui era interposto da _____ . La censura va disattesa, poiché questa vicina, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato nei considerandi del giudizio impugnato, era legittimata a ricorrere. Essa è infatti proprietaria di un fondo (part. n. _____ RF) che verso S giunge ad una decina di metri dall'estremità del bosco in questione: distanza, questa, che, essendo di poco superiore a quella minima prescritta dall'art. 6 LCFO, permette di ravvisare nella situazione di questa opponente l'esistenza di un rapporto sufficientemente stretto ed intenso con l'oggetto della licenza in sanatoria. 3. Prive di fondamento e comunque insuscettibili di giovare alla causa dell'insorgente sono le eccezioni che quest'ultima solleva con riferimento alla procedura applicabile alla variante inoltrata per sanare l'abuso commesso. Che l'ampliamento abusivo soggiaccia alla procedura ordinaria o a quella di semplice notifica è in effetti del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della sua legittimità. 4. 4.1. Giusta l'art. 6 cpv. 2 LCFO, edifici e impianti devono rispettare una distanza minima di 10 m dal bosco. In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, soggiunge il cpv. 3 appena adottato dal Gran Consiglio (FU n. 100/2000), il municipio può concedere deroghe sino a 6 m dal limite del bosco. La norma si applica indistintamente tanto alle nuove, quanto alle vecchie costruzioni. 4.2. L'intera facciata E della costruzione della ricorrente sorge ad una distanza dal bosco variante tra pochi centimetri e 2 metri, ovvero ad una distanza di gran lunga inferiore a quella minima (6 m) che può essere eccezionalmente autorizzata in via di deroga. Si tratta quindi di una costruzione esistente in palese contrasto con il diritto materialmente applicabile entrato successivamente in vigore. 5. 5.1. Secondo l'art. 39 RLE, edifici ed impianti esistenti in contrasto col nuovo diritto possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali. Trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. La norma è espressione della garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite (RDAT 1994 II n. 46; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 70 LALPT n. 507 seg.). 5.2. Nell'evenienza concreta l'ampliamento realizzato abusivamente riduce la distanza dal bosco, già inferiore a quella minima prescritta dall'art. 6 LCFO, sino ad azzerarla completamente su un fronte di m 2.80. Aggravando il contrasto esistente con il diritto materiale concretamente applicabile, è di meridiana evidenza che non può essere autorizzato. Tanto meno quando si consideri che esso s'inserisce nel quadro di un significativo aumento verticale della costruzione preesistente, autorizzato mediante una licenza che interpreta con estrema benevolenza i precetti dell'art. 39 RLE. Invano pretende l'insorgente di sfuggire a questa conclusione contestando il limite del bosco accertato dal Consiglio di Stato. L'accertamento formale, operato recentemente con risoluzione cresciuta in giudicato, non può essere rimesso in discussione nell'ambito di una procedura di rilascio del permesso di costruzione. Destituita di qualsiasi fondamento è pure la pretesa dell'insorgente di essere posta al beneficio di una deroga per motivi di proporzionalità anche in assenza di una base legale. Deroghe possono essere concesse soltanto se la legge lo prevede (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 37 B II). Da questa esigenza non è in nessun caso dato di prescindere per motivi di proporzionalità. Tanto meno in un caso

come quello in esame che non presenta alcunché di eccezionale che possa legittimare la concessione di un permesso in sanatoria per un intervento che riduce ulteriormente la già insufficiente distanza dell'edificio dal bosco. 6. In esito alle considerazioni che precedono, il giudizio governativo va quindi confermato siccome immune da violazioni del diritto. La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21 LE, 39 RLE; 6 LCFO; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 900.- ai resistenti a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.